

LaoreAgenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agriculturaREGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Atto istruttorio del Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023

1. Oggetto e riferimenti

Appalto del servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio storico e di parte della documentazione dell'archivio di deposito dell'Agenzia Laore Sardegna. Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023 — RdO MEPA n. **6297132**. CIG: **BBB970E286**. Fascicolo: **2026-V.4/166.1**. Importo a base di gara: **€ 134.336,25** IVA esclusa, comprensivo del costo della manodopera stimato in € 65.137,96. Operatore economico: TAULARA SRL — Socio Unico, P.IVA 01097540916, unico concorrente ammesso.

Con verbale della seconda seduta del 17/07/2026 la Commissione giudicatrice ha attribuito all'offerta il punteggio complessivo di 61,88/100 (PT 52,50 + PE 9,38), ha formulato la proposta di aggiudicazione e ha rimesso gli atti al sottoscritto Responsabile unico del progetto (RUP) per lo svolgimento della verifica di congruità, rilevando che il costo della manodopera dichiarato è inferiore alla stima della stazione appaltante.

2. Quadro normativo e presupposti della verifica

L'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici — inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 — appaia anormalmente bassa, e che il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. Gli elementi specifici sono stati individuati dalla stazione appaltante nel Documento di stima economica, che alla Tabella 21 elenca gli indicatori di potenziale anomalia e le relative soglie di attenzione.

Il medesimo Documento di stima economica precisa espressamente la natura di tali soglie, stabilendo che il loro superamento, in aumento o in diminuzione, non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta né determina di per sé una presunzione di anomalia, ma costituisce un indicatore tecnico di possibile criticità che può rendere opportuna la richiesta di giustificazioni, e che le soglie di attenzione non hanno natura vincolante e non sostituiscono la valutazione complessiva e discrezionale della sostenibilità economica dell'offerta. Ne consegue che il superamento di una soglia obbliga la stazione appaltante a svolgere la verifica, ma non predetermina il suo esito, e che l'obbligo di richiedere per iscritto le spiegazioni ai sensi dell'articolo 110, comma 2, sorge soltanto ove, all'esito della verifica, l'offerta continui ad apparire anormalmente bassa.



3. Esito analitico degli indicatori

Si riporta l'esito della verifica su ciascuno degli indicatori individuati dalla stazione appaltante, sulla base dei valori dichiarati dall'operatore economico nel Modello di Offerta Economica.

Tabella 1 - indicatori di congruità dell'offerta - Indicatori di potenziale anomalia – confronto con i valori indicati dalla stazione appaltante e quelli indicati dall'operatore economico.

Indicatore (DSE, Tabella 21)	Valore di riferimento / soglia SA	Valore dichiarato dall'operatore	Esito
Ribasso percentuale offerto	Soglia di attenzione: > 15%	7,99%	Coerente
Costo orario Archivista Coordinatore (B1)	≥ € 28,82 (minimo MLPS)	€ 28,82	Coerente
Costo orario Archivista Operativo (C2)	≥ € 25,14 (minimo MLPS)	€ 25,14	Coerente
Costo orario Addetto Supporto Dati (C1)	≥ € 24,59 (minimo MLPS)	€ 24,59	Coerente
Costo orario Operaio Logistico (D2)	≥ € 24,48 (minimo MLPS)	€ 24,48	Coerente
Costo della manodopera — valore assoluto	€ 65.137,96 (stima SA)	€ 57.250,48 (-12,11%)	Soglia superata — approfondimento al § 4
Incidenza della manodopera sull'importo offerto	48,49% — soglie: < 40% verifica; < 35% anomalia probabile	46,32%	Coerente
Spese generali	13% del CT — soglia: < 10%	€ 14.512,77 = 15,00% del CT	Coerente
Utile d'impresa	10% su (CT + SG) — soglia: < 5%	€ 12.338,19 = 11,09%	Coerente
Oneri aziendali della sicurezza (OAS)	Stimati al 3–5% delle SG (≈ € 420–700) — soglia: zero o manifestamente incongruo	€ 3.400,00, disaggregati per base normativa	Coerente
Infrastruttura software web-based (MA4)	Soglia: < € 1.500	€ 2.760,00	Coerente
Coerenza aritmetica: CT + SG + U = importo offerto	Discordanza → anomalia automatica	€ 96.751,82 + € 14.512,77 + € 12.338,19 = € 123.602,78	Coerente
Coerenza aritmetica: totale Tabella B = Σ manodopera specifica Parte 4	Discordanza → anomalia automatica	€ 57.250,48 = € 57.250,48	Coerente

Un solo indicatore risulta superato: il costo della manodopera dichiarato in valore assoluto (€ 57.250,48) è inferiore alla stima della stazione appaltante (€ 65.137,96), con uno scostamento di € 7.887,48, pari al 12,11%. Lo scostamento permane anche rispetto alla quota implicita di manodopera corrispondente al ribasso offerto ($€ 65.137,96 \times 0,9201 = € 59.933,44$), rispetto alla quale l'offerta si colloca in difetto di € 2.682,96. Tutti gli altri indicatori risultano coerenti.

LaoreAgenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricolturaREGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Occorre in premessa evidenziare un dato dirimente: la riduzione non deriva in alcuna misura da costi orari inferiori ai minimi. I costi orari dichiarati per tutte e quattro le figure professionali coincidono esattamente con i minimi tabellari MLPS del CCNL dichiarato, e i costi complessivi indicati in Tabella B risultano anzi lievemente superiori al prodotto delle ore per tali minimi, per uno scarto di € 134,35 operante in senso più favorevole ai lavoratori. Non ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'articolo 110, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, che preclude l'ammissibilità di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili, né quella di cui al comma 5, lettera d), che impone l'esclusione ove il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi. La riduzione deriva esclusivamente da un minor monte ore complessivo, passato da 2.557 a 2.242 ore.

4. Analisi dello scostamento sul costo della manodopera

L'operatore economico ha reso, nella Parte 5.1 del Modello di Offerta Economica, giustificazione preventiva delle economie conseguite, indicando fra le condizioni oggettive la disponibilità di locali in proprietà, la titolarità di software proprietario già a regime d'uso della stazione appaltante e la circostanza che l'archivio documentale è già in custodia biennale presso l'offerente.

Quest'ultima circostanza non necessita di dimostrazione da parte dell'operatore economico, in quanto costituisce fatto direttamente noto alla stazione appaltante: TAULARA SRL è l'attuale affidatario del servizio e detiene presso i propri depositi, con custodia continuativa negli ultimi due anni, l'intero archivio documentale dell'Agenzia¹. Ne consegue che le ordinarie attività di presa in carico, movimentazione e trasferimento iniziale, previste per un affidatario che debba acquisire archivi detenuti presso sedi diverse, non devono essere eseguite. La fattispecie integra con precisione l'ipotesi di cui all'articolo 110, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che ammette quali spiegazioni le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi.

Rileva peraltro, in via assorbente, una considerazione di metodo. La stima della macro-attività MA1 contenuta nel Documento di stima economica (600 ore, pari a € 15.208,80 di manodopera) è costruita sull'ipotesi del trasferimento fisico dei 2.150 metri lineari da sede terza, con una produttività di riferimento di 4,48 metri lineari per ora-uomo. Poiché tale trasferimento non ha luogo, il confronto fra il costo complessivo della manodopera offerta e la stima complessiva della stazione appaltante imputa all'operatore

¹ Taulara è l'attuale affidatario del servizio e detiene già presso i propri depositi l'intero archivio documentale dell'Agenzia, custodito continuativamente negli ultimi due anni Contratto. Il contratto è individuato dal Rep. n. 100/2023 del 07/02/2023 (attualmente in regime di proroga tecnica con scadenza al 05/08/2026).



un difetto di manodopera su un'attività che non deve essere eseguita, ed è pertanto costruito su un perimetro non omogeneo. Neutralizzando la macro-attività MA1 e confrontando le sole prestazioni effettivamente da eseguire, il segno dello scostamento si inverte.

Tabella 2 – analisi costo della manodopera per macro-attività

Aggregato	Stima SA (DSE)	Offerta TAULARA	Scostamento
Manodopera totale (MA1+MA5)	€ 65.137,96	€ 57.250,48	-12,11%
di cui MA1 — Presa in carico e trasferimento	€ 15.208,80	€ 3.176,11	-79,12%
Manodopera al netto di MA1 (MA2+MA5)	€ 49.929,16	€ 54.074,37	+8,30%
Monte ore al netto di MA1	1.957 ore	2.122 ore	+8,43%

Sulle prestazioni effettivamente da eseguire l'operatore economico impegna dunque una manodopera superiore dell'8,30% in valore e dell'8,43% in monte ore rispetto alla stima della stazione appaltante. L'incremento è concentrato sulle attività di custodia, mantenimento e consultazione (macro-attività MA3: 510 ore offerte contro 347 stimate, pari a un incremento del 47,0%, con € 12.832,00 di manodopera contro € 8.841,76 stimati) e sulla riconsegna finale dell'archivio (macro-attività MA5: 498 ore contro 470, con € 12.399,36 contro € 11.592,40), mentre l'attività di archiviazione e catalogazione informatica resta sostanzialmente allineata alla stima (1.114 ore contro 1.140, pari a -2,3%). Si tratta delle prestazioni che presidiano la conservazione e la tutela dei beni culturali archivistici per l'intera durata contrattuale e la loro restituzione all'Agenzia: il rafforzamento della manodopera su tali attività costituisce indice di serietà e sostenibilità dell'offerta e non di anomalia.

La costruzione economica dell'offerta risulta del resto internamente rigorosa e integralmente riconciliabile. L'economia conseguita sulla macro-attività MA1 in termini di costo tecnico, pari a € 12.146,26, è stata in parte trasferita alla stazione appaltante sotto forma di ribasso e in parte reinvestita nel servizio: la variazione complessiva del costo tecnico (-€ 11.322,39), sommata all'incremento delle spese generali (+€ 463,12) e dell'utile d'impresa (+€ 125,80), restituisce esattamente il valore del ribasso offerto (-€ 10.733,47). Il ribasso costituisce dunque la risultante aritmetica della costruzione analitica dei costi, secondo il metodo prescritto dal Modello di Offerta Economica, e non una riduzione predeterminata del prezzo alla quale adeguare successivamente le componenti di costo.

5. Ulteriori elementi di sostenibilità

Concorrono a corroborare il giudizio di congruità gli ulteriori elementi seguenti. Il ribasso offerto, pari al 7,99%, si colloca ampiamente al di sotto della soglia di attenzione del 15% predeterminata dalla stazione appaltante. L'incidenza del costo della manodopera sull'importo offerto, pari al 46,32%, è prossima alla

LaoreAgenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricolturaREGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

baseline del 48,49% e distante dalle soglie di allerta del 40% e del 35%. Le spese generali dichiarate, pari al 15,00% del costo tecnico dell'operatore, superano la baseline del 13% assunta dalla stazione appaltante quale soglia minima di sostenibilità. L'utile d'impresa dichiarato, pari all'11,09% della somma di costo tecnico e spese generali, supera la baseline del 10%: l'offerta conserva dunque una marginalità piena, circostanza incompatibile con la nozione di offerta anormalmente bassa. Gli oneri aziendali della sicurezza, dichiarati in € 3.400,00 e disaggregati per singola componente con indicazione della rispettiva base normativa (formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, presidi di primo soccorso), superano di circa cinque volte il valore stimato dalla stazione appaltante e non presentano quindi profili di incongruità ai sensi dell'articolo 110, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 36/2023. Entrambi i controlli di coerenza aritmetica qualificati dal Documento di stima economica come indicatori di anomalia automatica risultano superati.

Le ulteriori economie invocate dall'operatore economico nella Parte 5.1 — disponibilità dei locali in proprietà e titolarità del software proprietario già in uso presso l'Agenzia — risultano anch'esse coerenti con elementi noti alla stazione appaltante e con il contenuto dell'offerta tecnica, e si traducono peraltro in riduzioni contenute dei costi diversi dalla manodopera (complessivamente -8,00%: € 39.501,34 offerti contro € 42.936,25 stimati), prive di scostamenti fuori scala rispetto ai parametri di mercato individuati nel Documento di stima economica.

6. Conclusioni

All'esito della verifica svolta ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 sugli elementi specifici individuati dalla stazione appaltante nel Documento di stima economica, il sottoscritto Responsabile unico del progetto accerta che l'offerta presentata da TAULARA SRL — Socio Unico non appare anormalmente bassa. L'unico indicatore superato, relativo al valore assoluto del costo della manodopera, trova spiegazione integrale e univoca in una condizione oggettivamente favorevole nota alla stazione appaltante e riconducibile all'articolo 110, comma 3, lettera b), del Codice, e si risolve, una volta ricondotto il confronto a un perimetro omogeneo, in un impegno di manodopera superiore alla stima della stazione appaltante sulle prestazioni effettivamente da eseguire. Non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 36/2023: sono rispettati gli obblighi in materia sociale e del lavoro, gli oneri aziendali della sicurezza sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio e il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi delle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Non sussistono pertanto i presupposti per la richiesta di spiegazioni scritte ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la quale è dovuta soltanto in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari

tel. 070 6026 1

C.F. e P.I. 03122560927

PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.itwww.agenzia.laore.it**Servizio Sistemi Informativi**

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

L'offerta è conseguentemente dichiarata **congrua, seria, sostenibile e realizzabile**. Restano impregiudicati gli esiti della richiesta di chiarimenti formulata ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 in ordine alle discordanze segnalate dalla Commissione giudicatrice, della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e del rilascio dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archivistica, che costituisce condizione sospensiva dell'affidamento.

Si segnala infine, per gli adempimenti della fase esecutiva e per l'informazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, che la continuità gestionale comporta che la prestazione di presa in carico si risolva in verifica documentale, riscontro degli elenchi di consistenza e redazione dei relativi verbali, in luogo della movimentazione fisica descritta nell'offerta tecnica, e che dovrà essere accertata e verbalizzata in sede di avvio del servizio la sede di effettiva collocazione del patrimonio archivistico fra i due depositi offerti.

Il Responsabile unico del progetto (RUP)

Gian Franco Piroddi

(documento sottoscritto digitalmente)



Firmato digitalmente da
Gian Franco Piroddi
20/07/2026 12:52:51